

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE COMMISSIONE PROCEDURE</i>
------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------

ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI DEL CURATORE			
1	Entro 30 gg. dalla sentenza di fallimento	Comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento con modello di variazione dati (art. 35 Dpr 633/72).	
2	Entro 90 gg	Se vi sono beni immobili, presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Verificare gli obblighi ai fini TARI.	
3	Entro 4 mesi dalla nomina	Provvedere agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni antecedenti al fallimento , se i termini non sono scaduti (art 74/bis Dpr 633/72).	
4	Entro 4 mesi dalla nomina	Presentare la dichiarazione Iva per il periodo 1/1 - data del fallimento (su Modello Iva 74-bis).	Può essere presentata direttamente all'Agenzia delle Entrate competente mediante consegna manuale o spedizione per raccomandata oppure trasmessa in via telematica. Il modello Iva 74-bis, non essendo assimilabile alla dichiarazione annuale, non consente di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito da esso risultante (risoluzione 12.7.1995, N. 181/E). In senso contrario la cassazione con sentenza 28.4.2006, n. 10004.
5	Entro 30/09 o entro 4 mesi dalla nomina	Presentare la dichiarazione Iva dell'anno precedente (art. 8 – comma 4 – Dpr 322/1998) (se il fallimento è stato dichiarato entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione e non sia già stato provveduto).	In pratica: <ul style="list-style-type: none"> - se la nomina è compresa tra il 1.1 e il 31.05: la scadenza è quella ordinaria (30.09); - se la nomina è compresa tra il 1.6 e il 30.09: la scadenza è 4 mesi dalla nomina; - se la nomina è dopo il 30.09: per il curatore non vi è obbligo di presentare la dichiarazione in quanto il relativo termine è scaduto.

PR.	SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE COMMISSIONE PROCEDURE
6	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina	<p>1) Presentare la dichiarazione dei redditi, (in base ad apposito bilancio compilato dal curatore) per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 183 Dpr 917/86 ed art. 5, quarto comma, Dpr 322/98) nonché la dichiarazione Irap;</p> <p>2) In caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire all'imprenditore o ai soci una copia della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo 1/1 - data del fallimento (art. 18 Dpr 42/88).</p>	Per i criteri di determinazione del patrimonio netto e del residuo attivo cfr. la circolare 26/E del 22.3.02.
7		Accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente.	Quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero - da sempre ed in ultimo con la risoluzione 2.2.2007 n. 18 - sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante.
8		Accertarsi della presentazione nei termini di legge della dichiarazione modello 770 relativa all'esercizio precedente.	Quest'adempimento non è previsto dalla legge a carico del curatore. Il Ministero - da sempre ed in ultimo con la risoluzione 2.2.2007 n. 18 - sostiene invece il contrario. E' comunque opportuno che tale dichiarazione sia presentata dal fallito o dal legale rappresentante.
9		<p>In caso di lite fiscale pendente, rendere edotta la commissione tributaria della intervenuta dichiarazione di fallimento, che è causa di interruzione del processo</p> <p>Per la riassunzione e/o per l'inizio di nuove controversie, chiedere la nomina di un difensore abilitato che possa assistere la Curatela</p>	
ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA			
10	Entro 30 gg dalla vendita dei beni mobili	Eseguire la fatturazione	
11	Entro 15 gg	Annotarle sui registri Iva	

PR.	SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE COMMISSIONE PROCEDURE
	dall'emissione delle fatture		
12	MENSILMENTE (o trimestralmente in presenza di opzione)	Effettuare la liquidazione dell'Iva (<i>solo se sono state registrate operazioni imponibili</i>) e versare l'eventuale IVA dovuta entro il giorno 16 di ciascun mese, relativamente alle operazioni del mese precedente per le liquidazioni mensili, ovvero entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri ed entro il sedici di marzo dell'anno successivo per la liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre per le liquidazioni trimestrali (art. 7, Dpr 542/99); i versamenti vanno integrati degli interessi all'uopo previsti nella misura secca dell'1%, come stabilito dal comma terzo dell'art. 7 Dpr 542/99.	In riferimento ai <u>fallimenti in essere al 30/11/1997</u> il versamento dell'IVA e delle imposte dirette, anche se effettuato tardivamente, non comporta l'addebito di sanzioni né di interessi, sempre che venga effettuato entro 30 giorni dal decreto di esecutività del piano di riparto finale (art. 6-bis d.l. 328/97) (il d.l. 328/97 fa riferimento a norme sanzionatorie ormai abrogate, ma è da ritenersi applicabile anche alla più recente disciplina sulle sanzioni amministrative).
13	Ogni anno, entro il 30/09	Compilare e presentare la dichiarazione Iva (valutare in questa sede, se possibile, di richiedere la liquidazione trimestrale) (art. 74 bis Dpr 633/72).	Per l'anno del fallimento, la dichiarazione comprende due moduli: - il primo per le operazioni dal 1° gennaio alla data del fallimento già ricomprese nella dichiarazione modello 74 bis; - il secondo le operazioni dalla data del fallimento al 31.12.
14	Entro il 27/12	Versare l'acconto Iva (se dovuto).	
15	Appena concluse le operazioni rilevanti Iva		Se tutte le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva sono concluse, può essere presentata la dichiarazione di cessazione IVA <u>allo scopo di poter richiede a rimborso l'eventuale credito maturato</u> (Circolare Ministeriale 28 gennaio 1992, n. 3).
16	Entro il 30/09/2009	Solo se vi è stato esercizio provvisorio: presentare la dichiarazione Irap.	

PR.	SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE COMMISSIONE PROCEDURE
------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------

17	Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento	Effettuare e versare le ritenute di acconto nel caso di pagamenti a soggetti come perito, cancelliere, dipendenti, professionisti vari, IVG, curatore, ecc.	
18	Entro il 28 febbraio di ogni anno	rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell'anno precedente la relativa certificazione	
19	Entro il 07 marzo	inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio	
20	Entro il 10 ovvero 20 aprile di ogni anno	a seconda che si tratti di contribuenti mensili o trimestrali e salvo proroghe, presentare il c.d. "spesometro"	
21	Entro il 31 luglio per il mod. 770	Presentare il modello 770 se nell'anno solare precedente sono state effettuate ritenute	

ADEMPIMENTI FISCALI NELLE VENDITE IMMOBILIARI

20	Entro 30 gg dal versamento saldo prezzo	Emettere eventuale fattura (salvo che si tratti di beni personali) ai sensi dell'art. 74 bis e dell'art. 6, 2° comma lettera a) Dpr 633/72	
21	Entro 30 gg dalla vendita	Versare eventuali imposte sul trasferimento (registro, ipotecarie catastali)	
22	Entro 3 mesi dalla	Effettuare il pagamento dell'ICI per il periodo di possesso da parte	

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE COMMISSIONE PROCEDURE</i>
	data del decreto di trasferimento	<p>del fallimento (e presentare la dichiarazione) da calcolarsi dalla data di fallimento al 31.12.2011 e l'IMU per il periodo successivo.</p> <p>Effettuare inoltre il pagamento della TASI per il periodo di possesso da parte del fallimento (nel silenzio della normativa e fino a chiarimenti ministeriali si ritiene applicabile la norma relativa al versamento dell'IMU).</p>	
23		<p>Nel caso in cui il trasferimento dell'immobile avvenga con decreto di trasferimento del giudice delegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - appena firmato il decreto di trasferimento, richiedere in cancelleria il numero di repertorio ed informarsi sugli importi delle imposte da pagare (sul sito www.agenziaentrate.it sezione "Servizi" o presso l'Agenzia delle Entrate); - una volta acquisiti i conteggi presentare apposita istanza al giudice delegato per l'autorizzazione ai pagamenti (da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della firma del decreto di trasferimento, con modello F23 presso una banca o presso il Concessionario, portando poi la ricevuta all'Agenzia unitamente alla <u>richiesta di registrazione Modello RR</u>); 	<p>Nota importante: per effetto del decreto del Ministero dell'Economia 25 maggio 2007, dal 1° ottobre, è entrato in vigore il regime del reverse charge applicabile alla vendita, anche in sede fallimentare, dei beni immobili strumentali per natura imponibili ai fini IVA in conseguenza della opzione esercitata dal venditore nell'atto di vendita, o nel decreto di aggiudicazione, ex art. 10, n. 8 – ter, lettera d) , del Dpr 633/72.</p> <p>Il regime del reverse charge impedisce al venditore, e quindi anche agli organi delle procedure concorsuali, di applicare l'IVA nella fattura di vendita o di aggiudicazione. In luogo dell'IVA dovrà, in fattura, essere indicato "vendita" o "aggiudicazione" in regime di reverse charge ex art. 17 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, commi 6 e 7.</p> <p>La curatela fallimentare, nel regime in esame, non avrà più il diritto di percepire l'IVA dall'aggiudicatario essendo l'aggiudicatario obbligato ad applicare l'IVA nella fattura emessa dal curatore e a registrarla nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture di acquisto dello stesso aggiudicatario.</p> <p>Gli organi della procedura dovranno quindi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dichiarare nel decreto che dispone la vendita se la procedura ritiene di avvalersi della opzione per il regime IVA; ex art. 10, n. 8-ter, lettera d), Dpr 633/72, da cui

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE COMMISSIONE PROCEDURE</i>
			<p>deriva conseguentemente il regime di reverse charge;</p> <p>2. ove in sede di aggiudicazione l'aggiudicatario abbia i requisiti previsti dalla norma sopra richiamata, e degli stessi ne faccia espressa dichiarazione sotto la sua piena responsabilità, nel decreto di aggiudicazione dovrà essere manifestata l'opzione per il regime IVA ex art. 10, n. 8-ter, lettera d), Dpr 633/72, alla quale consegue il regime di reverse charge. Nella fattura di vendita dovrà essere, in luogo dell'IVA, indicato il regime di reverse charge ex art. 17, commi 6 e 7, Dpr 633/72. In tale ipotesi il decreto di aggiudicazione degli immobili strumentali per natura sarà soggetto alle sole imposte ipotecarie e catastali 3% a carico dell'acquirente.</p> <p>Poiché la applicazione del regime di reverse charge dipende dalle specifiche condizioni previste nei confronti dell'aggiudicatario dall'art. 10, n. 8-ter, del Dpr 633/72, che quindi possono essere accertate al momento del decreto che dispone la vendita, non è possibile per la curatela conoscere se l'opzione dichiarata per l'applicazione dell'IVA nel decreto che dispone la vendita consentirà o meno la applicazione al decreto di aggiudicazione del regime di reverse charge. In sede di decreto che dispone la vendita è pertanto necessario prevedere, ai fini del deposito per spese, oltre ai tributi, ipotecari e catastali, anche l'IVA che potrebbe rendersi applicabile ove non si verificassero le fattispecie soggettive ed oggettive previste dall'art. 10, n. 8-ter, Dpr 633/72 per la applicazione del regime di reverse charge. Il regime di reverse charge non può essere applicato, per cui si applica il regime ordinario IVA alle vendite di immobili abitativi ed a quelli strumentali per i quali la imponibilità ai fini IVA è prevista dalle lettere a), b), c), dell'art. 10, n. 8-ter, del Dpr 633/72.)</p>

PR.	SCADENZA	ADEMPIMENTO	NOTE COMMISSIONE PROCEDURE
------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------

ADEMPIMENTI FISCALI IN NELLA FASE DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO

24	Dopo il riparto finale	Registrare le note di variazione Iva che i cedenti/prestatori possono emettere a partire dalla esecutività del piano di riparto finale <i>(sempreché si sia ancora in carica e non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione Iva)</i>	Per le modalità operative: 1) in riferimento ai professionisti che emettono la fattura all'atto del riparto consultare da ultima la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 127/E del 3.4.2008; 2) in generale consultare le risoluzioni 155/E del 12.10.01 (fallimenti); 161/E del 17.10.01 (concordati preventivi), 89/E del 18.3.02.
25	Entro 30 gg dalla chiusura	Presentare dichiarazione di cessazione ai fini Iva (Art. 35 Dpr 633/72) <i>(se non fatto in precedenza)</i> .	
26	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo dalla chiusura	<p>1) Presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo fallimentare (data di inizio - data di chiusura) (art 5 - 4° comma - Dpr 322/98). Presentare la dichiarazione Irap solo se vi è stato esercizio provvisorio . (è possibile scomputare le ritenute sugli interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura - risoluzione 154 del 24.5.2002).</p> <p>2) In caso di fallimento di un'impresa individuale o di una società di persone, spedire copia della dichiarazione all'imprenditore ed ai soci.</p>	
27	L'anno successivo alla chiusura, entro il 30 settembre	Presentare la dichiarazione annuale Iva (art. 74/bis Dpr 633/72).	

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE COMMISSIONE PROCEDURE</i>
------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------

1	DOCUMENTAZIONE ELABORATA DAI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
----------	--

	Aspetti fiscali nel fallimento – Relazione dott. Mauro Moras – 28.11. 2011	<u>Aspetti fiscali nel fallimento</u>
	Appunti su comportamenti da assumere in presenza di cartelle erariali notificate alle procedure concorsuali – dott. Renzo Del Ponte – 28.02.2012	<u>Relazione su Cartelle di pagamento e procedure concorsuali</u>